

REGOLAMENTO PER L'INGRESSO DI SOSTENITORI NELLA FONDAZIONE CASTELLO DI NOVARA

PREMESSE

Considerato che:

- la Fondazione Castello di Novara (di seguito Fondazione) risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione;
- la Fondazione, *nell'ambito degli scopi di valorizzazione gestisce il complesso monumentale del Castello Visconteo Sforzesco nonché i beni di medesima qualificazione che potranno essere conferiti dal Fondatore Promotore dando, prioritariamente, impulso alle iniziative di cui all'art. 117 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e alla tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico e della promozione della cultura;*
- la Fondazione, *nell'ambito di un ampio significato di valorizzazione del patrimonio culturale e demaniale e nel rispetto di una prevalenza delle attività indicate al precedente comma, utilizza i complessi monumentali con finalità anche turistica e svolge le attività che promuovono il patrimonio e la cultura della tradizione e delle eccellenze economiche che rappresentano la storia e la trasformazione dell'economia del territorio provinciale novarese;*
- l'art. 11 dello Statuto della Fondazione prevede la figura dei Sostenitori specificando che *"Assumono la qualifica di Sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti, anche se privi di personalità giuridica, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, anche una tantum, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di indirizzo. Il contributo può consistere anche in un'attività professionale di particolare rilievo o nell'attribuzione di beni materiali o immateriali";*
- secondo l'art. 11 è competenza del Consiglio di Indirizzo nominare i Sostenitori nonché definire, con apposito regolamento, le categorie di Partecipanti e Sostenitori, disciplinando i rapporti tra essi e la Fondazione con apposita delibera adottata con valore favorevole del Sindaco;
- i Sostenitori sono rappresentati dalla Consulta dei Sostenitori così come previsto dall'art. 30 dello Statuto.

Si definisce quanto segue:

Art. 1- Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra la Fondazione Castello di Novara (di seguito "Fondazione") ed i soggetti Sostenitori, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione agli artt. 11 e 30.

Pertanto, il presente Regolamento:

- a) fissa i criteri generali per l'ammissione dei soggetti Sostenitori;
- b) disciplina i reciproci rapporti tra la Fondazione ed i Sostenitori in relazione alla partecipazione di questi ultimi alla vita ed ai progetti della Fondazione.

Art. 2- Requisiti essenziali per ottenere la qualifica di Sostenitore

Può ottenere la qualifica di Sostenitore qualunque soggetto che ne faccia richiesta secondo le modalità riportate al successivo art. 3 in possesso dei seguenti requisiti:

Per le persone giuridiche:

- a) non ricadere in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (relative, tra gli altri, ai delitti con finalità di terrorismo, allo sfruttamento e altra forma di tratta di esseri umani e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione);
- b) non avere finalità di attività e propaganda partitica, e di ispirarsi nella struttura interna e nelle relazioni esterne a principi di libertà e di metodo democratico, e quindi di rifiuto di ogni forma di violenza e di discriminazione razziale, xenofoba e di genere;
- c) essere costituiti ed in attività da almeno 2 anni;
- d) avere sede legale in Italia ovvero nei paesi dell'Unione Europea;
- e) svolgere un'attività coerente con i fini perseguiti dalla Fondazione.

Per le persone fisiche:

- a) avere raggiunto la maggiore età al momento della richiesta di adesione;
- b) non ricadere in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (relative, tra gli altri, ai delitti con finalità di terrorismo, allo sfruttamento e altra forma di tratta di esseri umani e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione);
- c) non avere altre condanne penali passate in giudicato, non avere finalità di attività e propaganda partitica, di ispirarsi nella struttura interna e nelle relazioni esterne a principi di libertà e di metodo democratico, e quindi di rifiuto di ogni forma di violenza e di discriminazione razziale, xenofoba e di genere;
- d) svolgere un'attività non in contrasto con i fini perseguiti dalla Fondazione.

Art. 3 - Procedura di adesione

1. La procedura di adesione prende avvio con la richiesta motivata in forma scritta da parte del soggetto che intende ottenere la qualifica di Sostenitore.
2. La richiesta di adesione dovrà contenere i seguenti documenti:
 - a) in caso di persone giuridiche, statuto e/o atto costitutivo della persona giuridica o dell'ente ovvero, in caso di persone fisiche, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
 - b) idonea dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;
 - c) dichiarazione di adesione ai principi, ai valori e finalità della Fondazione così come definiti dallo Statuto;
 - d) indicazione alternativamente della quota di contribuzione proposta o dei beni materiali o immateriali offerti, conformemente a quanto richiesto dal successivo art. 4.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti sub b), c) e d) potranno essere rese utilizzando il facsimile redatto dalla Fondazione, allegato al presente Regolamento (All. A) e **pubblicato sul sito della Fondazione, nella sezione Amministrazione Trasparente e nella sezione "Sostienici"**.

3. La Fondazione potrà riservarsi di richiedere ulteriore documentazione a supporto dell'iter di valutazione, ove quella prodotta non sia ritenuta idonea o comunque sufficiente.

4. Ricevuta la richiesta, la Fondazione, dapprima verifica il possesso da parte del soggetto istante dei requisiti richiesti di cui al precedente art. 2, eventualmente anche chiedendo a quest'ultimo

documentazione a comprova di quanto dichiarato e, quindi, procede alla valutazione dell'offerta di cui al precedente punto d), verificando che: l'offerta proposta sia pari almeno all'importo minimo previsto dal successivo art. 4 e che l'attività svolta dal soggetto istante sia compatibile con gli scopi perseguiti dalla Fondazione.

All'esito positivo della suddetta procedura il Consiglio di Indirizzo, nella prima seduta utile successiva, provvede ad approvare e nominare il soggetto Sostenitore.

In caso di valutazione negativa, la Fondazione provvede a comunicare al soggetto istante il rigetto della richiesta di adesione.

Art. 4 - Obblighi dei Sostenitori

1. I soggetti Sostenitori sono tenuti alternativamente:

a) a versare alla Fondazione un contributo con valenza triennale dal momento del versamento determinato dal Consiglio di Indirizzo nella misura minima di euro 10.000 (diecimila/00). Il contributo offerto deve essere versato entro un mese dalla nomina a Sostenitore. Se il contributo è su base annuale la quota minima è di euro 4.000 (quattromila/00) all'anno, da versare, per il primo anno, entro un mese dalla nomina a Sostenitore e per gli anni successivi al primo entro il mese di gennaio. Pena la decadenza della qualifica stessa;

b) a mettere a disposizione della Fondazione beni materiali o immateriali compatibili con l'attività e gli scopi perseguiti dalla Fondazione nonché ad essa funzionali. Si richiede che la valorizzazione dei beni attribuiti alla Fondazione sia pari ad almeno euro 10.000 (diecimila/00) se il contributo ha valenza triennale e almeno euro 4.000 (quattromila/00) se il contributo è su base annuale.

2. Nel caso in cui il nuovo Sostenitore intendesse versare una quota maggiore rispetto alla quota minima di ingresso su base annuale o triennale, il Consiglio di Indirizzo con propria deliberazione, potrà definire eventuali benefit in misura proporzionale alla quota di ingresso nell'ambito delle attività istituzionali della Fondazione.

3. I Sostenitori possono destinare il proprio contributo anche, o esclusivamente, a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione e possono svolgere l'attività di Testimonial della Fondazione anche in forma di volontariato.

4. La qualifica di Sostenitore dura per tre anni decorrenti dalla data del versamento della quota di partecipazione. Durante questo il triennio il soggetto Sostenitore deve mantenere i requisiti richiesti per l'adesione ai sensi del precedente art. 2, nonché gli impegni assunti in sede di offerta, a pena di esclusione ai sensi del successivo art. 6.

5. Alla scadenza del triennio, il soggetto Sostenitore potrà rinnovare la propria richiesta presentando una nuova istanza che verrà sottoposta al vaglio del Consiglio di Indirizzo.

Art. 5 - Diritti dei Sostenitori

1. La Fondazione si attiva per garantire la più ampia e attiva partecipazione dei Sostenitori alla vita della Fondazione favorendo occasioni di conoscenza e di condivisione rispetto alla programmazione culturale, agevolando momenti di incontro tra i Sostenitori e gli Enti Partecipanti e garantendo forme adeguate di comunicazione interna ed esterna in merito alla qualifica stessa.

2. I Sostenitori annualmente avranno diritto ad usufruire di gratuità e agevolazioni nella misura indicata dal Consiglio di Indirizzo per l'organizzazione di eventi, presentazioni e altre iniziative autonome all'interno degli spazi del Castello, escluse iniziative direttamente riconducibili alla propaganda politica.

La richiesta per l'uso degli spazi dovrà avvenire via email a: segreteria@ilcastellodinovara.it

3. I Sostenitori, tramite la Consulta dei Sostenitori, possono conoscere in anticipo la programmazione culturale del Castello e le più rilevanti iniziative per l'anno in corso, esprimendosi con parere non vincolante sul piano annuale delle attività, prima che esso venga approvato. I Sostenitori possono, altresì, proporre ulteriori forme di partenariato, di sponsorizzazione e di sostegno alla Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sulle sponsorizzazioni culturali.

4. La qualifica di Sostenitore è indicata nel sito Internet della Fondazione e nei principali strumenti di comunicazione cartacea e interna della Fondazione.

5. I Sostenitori possano comunicare la loro qualifica tramite propri supporti e strumenti di comunicazione, secondo un piano sintetico che deve essere fornito alla Fondazione.

Art. 6 - Recesso ed esclusione

1. Il soggetto Sostenitore viene escluso previa delibera del Consiglio di Indirizzo, senza che questi abbia nulla da pretendere, ad alcun titolo, dalla Fondazione, nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso del venir meno di uno o più requisiti di cui al precedente art. 2;
- b) nel caso di mancato adempimento agli obblighi assunti in sede di offerta iniziale, anche solo per una annualità.

2. Il soggetto Sostenitore può in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte relativamente all'anno in corso.

Art. 7 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato e previsto dal presente regolamento si fa riferimento allo Statuto della Fondazione ed ai Regolamenti in vigore.

Novara, 05/06/2023